

Forte crescita

Secondo il Consiglio dell'Unione europea, i lavoratori tramite piattaforme digitali nel 2022 erano 28,3 milioni ma diventeranno 43 milioni nel 2025

Autonomi e dipendenti

Nel 93% dei casi sono lavoratori autonomi e nel 7% dipendenti

Iter normativo

La proposta di direttiva è stata pubblicata il 9 dicembre 2021 dalla Commissione europea. I ministri del Lavoro hanno trovato un accordo il 12 giugno 2023. I negoziati con il Parlamento si sono conclusi con un'intesa l'8 febbraio 2024

Presunzioni modulate su base nazionale a favore di chi lavora su piattaforme

Tutele Ue

I ministri del Lavoro hanno approvato il testo della direttiva

Giampiero Falasca

Dopo un lungo e travagliato percorso la direttiva comunitaria sul lavoro tramite piattaforme digitali è arrivata quasi al traguardo, con l'approvazione da parte dei ministri del Lavoro degli Stati dell'Unione europea. Ora il testo dovrà essere adottato ufficialmente.

Lo scopo della direttiva è quello di assicurare meccanismi efficaci per combattere le simulazioni contrattuali e riconoscere la subordinazione nei casi in cui alla dipendenza economica dei lavoratori digitali corrisponda anche una sostanziale dipendenza organizzativa ed esecutiva.

Il testo finale risente, tuttavia,

di alcune profonde discussioni che ci sono state in merito ai criteri da utilizzare per arrivare a questo risultato. È scomparso, infatti, il meccanismo che associava la presunzione legale di subordinazione alla sussistenza di alcuni specifici indicatori, comuni per tutti i Paesi comunitari. Quel meccanismo è stato sostituito da un approccio molto più rispettoso delle regole, delle prassi e dei sistemi contrattuali dei singoli Stati.

Secondo il testo approvato ieri ciascuno Stato è tenuto a introdurre una presunzione legale di subordinazione dei lavoratori delle piattaforme, applicabile in presenza di specifici indicatori dell'assoggettamento al potere direttivo e di controllo delle piattaforme medesime.

Questi indicatori, come accennato, non sono fissati in maniera uniforme e preventiva, ma dovranno essere individuati tenendo conto delle leggi nazionali e della contrattazione collettiva locale. Precisa, infatti, l'articolo 5 della direttiva che la presunzione opera «quando si ri-

scontrano fatti che indicano un potere di controllo o direzione, conformemente al diritto nazionale, ai contratti collettivi o alle prassi in vigore negli Stati membri, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia».

Questa presunzione legale, secondo la nuova direttiva, avrà una funzione specifica: le persone che collaborano con le piattaforme digitali, i loro rappresentanti e le autorità di controllo nazionali potranno utilizzarla per invocare l'errata qualificazione contrattuale.

La direttiva introduce anche alcuni obblighi informativi in favore dei lavoratori, che dovranno essere adeguatamente messi a conoscenza dell'eventuale utilizzo di sistemi automatici di monitoraggio delle prestazioni e di gestione dei processi di selezione, avanzamento di carriera e incrementi retributivi. Sistemi che dovranno essere compiutamente descritti, ma non solo: viene anche vietato il loro utilizzo per il trattamento dei dati personali dei lavoratori (come i dati biometrici oppure il loro stato emotivo).

Sempre in relazione all'utilizzo di questi sistemi, la direttiva precisa il diritto dei lavoratori a ottenere una supervisione "umana" su eventuali decisioni prese da strumenti digitali automatizzati, compreso il diritto a ottenere una spiegazione su tali decisioni.

La direttiva dovrà essere attuata dagli Stati entro due anni dalla pubblicazione ufficiale. C'è da chiedersi come avverrà il recepimento nel nostro Paese, dove esiste già una norma – l'articolo 2 del Dlgs 81/2015 – che, pur non intervenendo sulla qualificazione del contratto, ricollega all'esigenza di alcune situazioni di fatto (l'assoggettamento al potere organizzativo dei collaboratori) all'applicazione integrale delle tutele del lavoro dipendente: una norma che, a ben vedere, arriva esattamente, e forse con maggiore efficacia, al risultato indicato dal legislatore comunitario nella direttiva.